

L'esercizio del diritto d'accesso ai documenti non può comportare per l'amministrazione una defaticante attività di ricerca degli atti richiesti presso soggetti terzi
(T.A.R. Lazio, sez. III, sent. 19 febbraio 2020, n. 2189)

Secondo i giudici amministrativi capitolini, la P.A., in sede di istanza di accesso ai documenti amministrativi, è tenuta unicamente a rendere gli atti di cui abbia la disponibilità giuridica e materiale e non anche a compiere un'attività di ricerca degli stessi presso terzi, anche se soggetti pubblici, ciò al fine di coniugare il diritto alla trasparenza con l'esigenza di non pregiudicare, attraverso l'esercizio del diritto di accesso, il buon andamento dell'Amministrazione, non potendosi azionare il rimedio di cui all'art. 25 della l. n. 241/1990 allo scopo di riversare su quest'ultima l'onere di reperire la documentazione richiesta bensì esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già in possesso della stessa.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14601 del 2019, proposto da Vincenzo Aleandri, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bruto Gaggioli Santini e Massimo Rolla, con domicilio in atti;

contro

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 0089113 del 15 ottobre 2019, con cui è stata riscontrata ulteriore istanza di accesso e formale diffida del ricorrente del 13 settembre 2019, registrata con prot. n. 78664 del 17 settembre 2019;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, il ricorrente impugna, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm., la nota in epigrafe con cui l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - nel riscontrare l'istanza di accesso da costui inoltrata il 13 settembre 2019, con cui (nel far seguito ad una precedente istanza di ostensione "*di tutti i documenti contenuti nel fascicolo di carriera ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 3 del 1957*", in tesi solo in parte adempiuta) chiedeva all'Ateneo gli "*atti inerenti l'attività di assistenza come medico universitario presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I*" nonché "*ogni altro documento contenuto nel fascicolo personale e nello stato matricolare previsto dall'art. 55, D.P.R. n. 3/1957 e non presente alla data dell'8.8.2019 nel fascicolo stesso*" ... "*attesa la necessità di tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive, in uno con l'esigenza di consentire al ricorrente di verificare la documentazione riferibile alla carriera a fini pensionistici*" - negava l'accesso, evidenziando che "*l'ulteriore richiesta di acquisizione atti sia inerente l'attività assistenziale del Prof. Vincenzo Aleandri nella sua qualità di docente medico strutturato presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I*", con conseguente "*necessità di rivolgere analoga richiesta ai competenti Uffici dell'A.O.U. Policlinico Umberto I*".

Parte ricorrente, pur riferendo di aver proposto nuova istanza di accesso a tale Azienda Ospedaliera, agisce onde ottenere la condanna dell'Ateneo resistente a consentire l'ostensione completa degli atti specificati nella citata istanza di accesso.

Si costituiva in giudizio l'Università, evidenziando di aver già consentito al ricorrente di prendere visione ed estrarre copia di "*tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale del docente, non sottraendo alcun atto al diritto di accesso*" nonché, relativamente agli atti inerenti l'attività assistenziale prestata dal ricorrente nella sua qualità di docente medico strutturato presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, come, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.l.gs. n. 517/1999, "*l'Amministrazione competente ad adottare tutti i provvedimenti inerenti l'attività assistenziale sia l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Umberto I"*".

Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2020, la causa veniva trattata e dunque trattenuta in decisione.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento risultando dagli atti di causa che, come rappresentato in atti dall'Ateneo resistente, il competente ufficio dell'Area Risorse Umane dell'Università abbia già l'8 agosto 2019 consentito al legale di parte ricorrente di accedere al fascicolo personale del ricorrente e di estrarne copia di tutta la documentazione ivi contenuta, per un totale di "*374 fogli*", come da relativo verbale redatto in pari data, richiamato anche nella contestata nota del 15 novembre 2019, in cui, con riferimento a "*l'ulteriore richiesta di acquisizione atti ... inerente l'attività assistenziale del Prof. Vincenzo Aleandri nella sua qualità di docente medico strutturato presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I*", si evidenziava "*la necessità di rivolgere analoga richiesta ai competenti Uffici dell'A.O.U. Policlinico Umberto I*".

Ne discende come risulti incontestato che l'Ateneo intimato, già nel riscontrare la prima richiesta di accesso avanzata dal ricorrente, abbia già messo a disposizione del ricorrente tutta la documentazione di cui dispone e che è tenuta a detenere, residuando rispetto ad essa i soli atti relativi all'attività assistenziale da costui svolta presso un diverso ente (l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I) - avente autonoma personalità giuridica ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 517/1999 - al quale egli afferma di aver, tra l'altro, già avanzato la relativa richiesta.

La giurisprudenza amministrativa è, infatti, consolidata nell'affermare come l'Amministrazione, in sede di istanza di accesso ai documenti amministrativi, sia tenuta unicamente a rendere gli atti di cui abbia la disponibilità giuridica e materiale e non anche a compiere un'attività di ricerca degli stessi presso terzi, anche se soggetti pubblici, ciò al fine di coniugare il diritto alla trasparenza con l'esigenza di non pregiudicare, attraverso l'esercizio del diritto di accesso, il buon andamento dell'Amministrazione, non potendosi azionare il rimedio di cui all'art. 25 della l. n. 241/1990 allo scopo di riversare su quest'ultima l'onere di reperire la documentazione richiesta bensì esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già in possesso della stessa (in tal senso, *ex multis*, questo T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I, n. 4695/2018, e Sezione III, n. 11291/2017).

Orbene, nel caso di specie, gli atti di cui parte ricorrente lamenta l'omessa esibizione risultano genericamente indicati - oltre che con il riferimento al "*fascicolo personale e ... stato matricolare*" al quale egli, tramite il proprio legale, risulta abbia già acceduto - mediante la sola "inerenza" degli stessi a "*l'attività di assistenza come medico universitario presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I*", elemento che di per sé consente di escludere che l'Università intimata dovesse essere in possesso di tali atti, riferendosi essi al rapporto lavorativo instaurato dal ricorrente con detta azienda ospedaliera, distinto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 517/1999, rispetto al rapporto di lavoro con l'Università resistente (in senso conforme, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 556/2020).

Appare, dunque, destituita di ogni fondamento l'argomentazione su cui parte ricorrente fonda il preteso obbligo dell'Ateneo di detenere "*tutta la (sua) documentazione di carriera*", secondo cui "*la professione di medico svolta dal ricorrente presso l'Ospedale Umberto I "è direttamente correlata alla qualifica di ricercatore presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*", ponendosi la qualifica di professore universitario solo quale "*mero presupposto*" del rapporto lavorativo con l'azienda ospedaliera e inserendosi la relativa attività da costui svolta nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda medesima (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 4484/2019).

Ne discende, quindi, come la pretesa del ricorrente debba essere disattesa, essendo l'accesso estraneo al reperimento di documentazione che l'Amministrazione intimata possiede e che è tenuta a detenere (atti ai quali egli ha già acceduto), bensì riferito a documenti inerenti il rapporto del ricorrente con altro distinto ente (l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I).

Il ricorso deve, dunque, per tali motivi, essere rigettato, avendo l'Università non solo osteso la documentazione di spettanza, nonché chiaramente indicato al ricorrente l'ente al quale rivolgersi per ottenere i restanti atti.

Sussistono, comunque, i presupposti - anche tenuto conto della peculiarità delle circostanze - per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

